

FONDAZIONE CARIVIT

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 12 ottobre 2006

con le modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci
del 21 ottobre 2014 e del 20 ottobre 2016

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 1

Adozione Regolamento

L'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera f) dello Statuto adotta il presente Regolamento che disciplina la propria formazione ed il proprio funzionamento.

Articolo 2

Sede riunioni

L'Assemblea dei Soci ha luogo presso la sede della Fondazione o presso luogo diverso stabilito dal Presidente della Fondazione nell'ambito della provincia di Viterbo.

Articolo 3

Composizione, requisiti e cause di ineleggibilità

L'Assemblea è formata da 120 (centoventi) Soci secondo la composizione e le modalità di nomina previste dagli artt 8 e 10 dello Statuto .

Per i requisiti soggettivi e le cause di ineleggibilità vale quanto fissato all'art. 9 dello Statuto.

La proposta motivata di nomina a Socio da parte del soggetto statutariamente competente a formularla deve essere corredata dal profilo del candidato.

L'Assemblea può nominare Soci onorari secondo quanto previsto al comma 6 e con le attribuzioni di cui al comma 7 dell'art. 8 dello Statuto.

Articolo 4,

Riunioni e deliberazioni

L'Assemblea dei Soci è convocata di norma una volta l'anno dal Presidente della Fondazione mediante invio a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata al domicilio dei Soci, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco

delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

In caso di motivata urgenza la convocazione può essere effettuata oltre come stabilito al c. 1 anche per telegramma, telex, telefax o qualsiasi altro mezzo in grado di certificarne l'avvenuta ricezione con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Ogni Socio può farsi rappresentare nelle adunanze dell'Assemblea da altro Socio mediante delega scritta la cui sottoscrizione va asseverata dallo stesso Socio delegato, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dalla segreteria dell'Ente.

Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per Socio.

I Soci sospesi a norma di Statuto non eventi diritto al voto possono essere invitati dal Presidente della Fondazione ad assistere alle sedute assembleari.

I risultati delle votazioni sono proclamati dal Presidente dell'Assemblea al termine dello spoglio dei voti.

Articolo 5

Procedura per la elezione dei componenti il Consiglio di Indirizzo

La elezione dei componenti il Consiglio di Indirizzo ha luogo sulla base di liste presentate da almeno 5 (cinque) Soci, ognuna recante un numero di candidati non superiore ai posti da coprire. Non sono ammesse candidature in più di una lista.

Le liste dei candidati devono pervenire alla Fondazione, a cura dei Soci proponenti firmatari della proposta, al Presidente della Fondazione almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della seduta assembleare avente all'ordine del giorno la elezione dei membri del Consiglio di Indirizzo, corredate da una dichiarazione a firma di ciascun candidato presente nella lista attestante il possesso dei requisiti, dell'assenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui rispettivamente agli artt. 9, 14 e 25 dallo Statuto.

Le candidature confluiscono in un unica lista, nell'ambito della quale ogni Socio può votare esprimendo un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere. Risultano eletti i componenti della lista che, riportando la maggioranza assoluta dei voti, abbiano ottenuto in ordine decrescente il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti ottenuti da parte di più candidati, risulterà eletto il più anziano nella qualifica di Socio. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Ove non risultassero eletti candidati in numero pari ai posti vacanti, si procederà a votazione di ballottaggio tra tutti i candidati che non hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti. Risulteranno eletti i candidati che riporteranno in ordine decrescente il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti vacanti.

Articolo 6

Procedura per l'elezione Collegio di Probiviri

Per l'elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri valgono le norme previste al precedente articolo 5 in quanto applicabili.

Articolo 7

Libri obbligatori

Il Segretario Generale della Fondazione provvede alla tenuta ed alla conservazione del Libro dei Soci, del Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Disposizioni finali

Per il proprio funzionamento, l'Assemblea dei Soci si avvale delle risorse e delle strutture della Fondazione.